



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

***“Interventi di protezione civile in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”***

**Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso l’VIII Commissione-Ambiente della Camera dei deputati in occasione della conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”.**

Onorevoli deputati, desidero innanzi tutto ringraziare per avermi voluto audire sugli interventi di protezione civile in relazione agli eccezionali eventi calamitosi che si sono verificati sull'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nell'ambito del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 2022.

Preliminarmente corre l'obbligo di fornire un sintetico quadro riassuntivo dell'evento calamitoso oggetto di questa audizione - su cui il Ministro Musumeci ha già avuto occasione di riferire estensivamente alle Camere il 1 dicembre scorso - che, come tristemente noto, ha determinato, purtroppo, la perdita di 12 vite umane, feriti e ingenti danni.

## **DESCRIZIONE DELL'EVENTO**

Sin dalle prime ore del 26 novembre u.s. il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato movimenti franosi, esondazioni e allagamenti.

Infatti, intorno alle ore 5 di sabato mattina, dal monte Epomeo, ed in particolare dalla porzione di territorio posta a monte di Piazza Bagni, nel comune di Casamicciola Terme, a circa 700 metri sul livello del mare, sono scese verso valle una serie di colate di fango che in rapida successione hanno interessato una vasta porzione del territorio comunale fino al porto. Il fiume di acqua mista a fango ha invaso le strade, è penetrato all'interno delle abitazioni e ha portato con sé massi di grandi

dimensioni che hanno dissestato le strade e portato verso valle anche numerose autovetture, trascinate fino al mare. Sono risultati interessati dal fenomeno in rassegna circa 900 edifici.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha immediatamente attivato le azioni di supporto e coordinamento di rilievo nazionale attraverso la propria unità di crisi interna, a cui il 26 novembre u.s. ha preso parte il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha operato senza soluzione di continuità dal mattino del giorno 26 per il monitoraggio ed il presidio della situazione allo scopo di assicurare tempestivamente il concorso delle componenti e strutture operative nazionali ove richiesto dalle strutture di coordinamento territoriale attivate *in loco*.

L'evento ha causato l'isolamento di diverse località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione.

La situazione aggiornata delle attività di soccorso alla popolazione, prontamente avviate dalle strutture territoriali del Servizio nazionale della protezione civile, registra il decesso, come ricordato, di 12 persone (di cui 4 bambini), ultima delle quali ritrovata lo scorso 6 dicembre e 5 persone ferite. Circa le persone attualmente assistite, si rimanda alle informazioni già fornite a codesta Commissione nell'audizione di ieri da parte del Commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra.

## **PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTATI E IN CORSO DI ADOZIONE**

In conseguenza del drammatico impatto della situazione, la mattina del giorno 27 novembre il Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria speditiva esperita dal Dipartimento della protezione civile, con l'intesa della regione Campania, ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile", prevedendo un primo stanziamento, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'emergenza, pari ad euro **2.000.000,00** a valere sul Fondo per le Emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, in corso di trasferimento.

È opportuno precisare che la somma resa disponibile costituisce un primo stanziamento, finalizzato all'attivazione delle varie attività, anche sotto il profilo contabile. Come previsto dal Codice della protezione civile, infatti, a questa prima disponibilità faranno seguito ulteriori assegnazioni, sempre da disporre mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, che saranno proposte e adottate man mano che il quadro dei fabbisogni diviene più chiaro, mediante utilizzo del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), costituito ai sensi dell'art. 44 del Codice. Si tratta di un processo di progressiva definizione delle disponibilità finanziarie che consente di assicurare

l'attivazione degli interventi necessari e di regolare, in modo progressivo ed accurato, la quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione e il superamento della situazione di emergenza. Già nella giornata di oggi sarà conclusa una prima ricognizione relativa agli interventi già realizzati o previsti con le procedure di 'somma urgenza' e ciò consentirà di proporre al Consiglio dei Ministri una prima integrazione dello stanziamento iniziale già deliberato.

Conseguentemente, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 del medesimo Codice è stata adottata la prima ordinanza di protezione civile volta a consentire l'avvio dei primi interventi urgenti, la n. 948 del 30 novembre 2022, con la quale è stata disposta la nomina del Commissario delegato di protezione civile, individuato nella figura del Commissario Straordinario del Governo per gli interventi nei comuni di Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017, l'avv. Giovanni Legnini. Il Commissario delegato opera in raccordo con il Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola ed i Sindaci interessati per la gestione delle attività e degli interventi urgenti per l'assistenza alla popolazione. L'individuazione del Commissario delegato, come previsto dal citato decreto legislativo n. 1 del 2018, è stata effettuata d'intesa con la Regione Campania, allo scopo di assicurarne la necessaria funzionalità tecnico-operativa.

Nel dettaglio, tale primo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, prevede il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il contesto emergenziale in essere mediante:

- la rimozione delle situazioni di rischio, onde assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- le attività, da porre in essere anche in termini di somma urgenza, di messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- l'eliminazione delle situazioni di pericolo o maggior danno a persone o a cose. In aggiunta a quanto sopra, si prevede la predisposizione di un primo piano degli interventi urgenti - da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile - con la ricognizione delle misure e degli interventi volti: (i) al soccorso e all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi; (ii) alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; (iii) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

Il provvedimento autorizza altresì l'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, di un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro **400,00** per i nuclei monofamiliari, in euro **500,00** per i nuclei familiari composti da due unità, in euro **700,00** per quelli composti da tre unità, in euro **800,00** per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro **900,00** mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità; prevedendosi, qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, che sia concesso un contributo aggiuntivo di euro **200,00** mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro **900,00** mensili previsti per il nucleo familiare.

E' altresì previsto, con provvedimenti attuativi del Commissario delegato, il riconoscimento di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi, per un ammontare complessivo rispettivamente di € **5.000,00** per i privati la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale e di € **20.000,00** per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Ulteriormente, il provvedimento stabilisce, in ragione degli eccezionali eventi in rassegna, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

L'ordinanza prevede specifiche misure urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità e supporto dei centri di competenza, autorizzando, in particolare, il Commissario delegato ad avvalersi dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 al fine di supportare i Sindaci dei territori interessati nell'individuazione e progressiva delimitazione delle aree a rischio finalizzata alla conseguente adozione o revisione da parte degli stessi dei conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Il Commissario delegato, in particolare ha il compito di assicurare, in raccordo con i Sindaci interessati, la definizione e progressiva revisione, ove necessario, di apposite pianificazioni speditive volte alla tutela della pubblica e privata incolumità nelle aree a rischio comprensive delle eventuali procedure e strumenti di monitoraggio ai fini dell'allertamento della popolazione.

Il provvedimento contiene, poi, un consolidato *set* di deroghe normative finalizzate ad agevolare la celere attuazione degli interventi e delle attività volte al superamento della situazione di emergenza e prevede altresì disposizioni specifiche volte a regolare la gestione dei materiali, con particolare riferimento alle attività di raccolta, trasporto e deposito temporaneo, a seguito degli eventi.

E' inoltre previsto il consueto e prezioso supporto del volontariato organizzato di protezione civile, di cui è stato previsto l'impiego sia delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale della Regione Campania che l'attivazione del livello nazionale a supporto delle attività di ricerca e soccorso delle persone disperse. Nello specifico, a partire dalla giornata del 26 novembre fino alla giornata di ieri 13 dicembre, sono stati impiegati in media 153 volontari al giorno, con un picco di 335 volontari nella giornata del 3 dicembre, per un totale al 13 dicembre di 2.749 giornate uomo.

E' stato infine disposto un contributo per le spese funerarie sostenute dalle famiglie delle vittime.

Come anticipato, le attività regolate dalla prima Ordinanza sono già tutte in corso, come hanno già riferito i soggetti auditi in precedenza. In particolare sono stati attivati e pianificati gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi, è in corso di definizione l'individuazione dei siti e delle modalità di rimozione e destinazione dei fanghi e materiali rimossi ed è stata definita e già ripetutamente attuata la pianificazione di emergenza speditiva che prevede l'allontanamento delle persone residenti in aree per le quali, al momento, si ritiene perdurante il possibile pericolo in occasione di precipitazioni di forte intensità.

Lo strumento dell'ordinanza di protezione civile, come è noto, è particolarmente flessibile e consente di intervenire, durante la durata dello stato di emergenza, integrando progressivamente le disposizioni emergenziali sulla base delle esigenze, anche specifiche, che si presentano sul campo. A tal fine il dialogo strettissimo e costante del Commissario delegato con i Sindaci dei Comuni interessati, la Regione, la Città Metropolitana, la Prefettura e tutti gli enti e soggetti tecnici a vario titolo interessati consente di monitorare in tempo reale l'evoluzione delle attività e di intervenire prontamente ogniqualvolta vengano ravvisate nuove esigenze che necessitino interventi di semplificazione normativa, accelerazione dei tempi e specifiche attività.

Infatti, a fronte della necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza in rassegna, ho già adottato, acquisita la prescritta intesa della regione Campania, una seconda ordinanza, la n. 951, l'11 dicembre scorso.

Nel dettaglio, con l'articolo 1 di tale seconda ordinanza, il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della regione Campania è stato nominato Soggetto attuatore del Commissario delegato per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi

propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell'area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo – particolarmente rilevanti dato il contesto territoriale dell'isola - di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) del Codice.

Il Soggetto attuatore, che opera coordinandosi con il Commissario delegato, può avvalersi, per l'espletamento delle attività demandategli, delle strutture e degli Uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ed è altresì autorizzato ad avvalersi del supporto dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché di altri enti, centri, istituti di ricerca e università, muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale.

Nel complesso contesto ischitano, questa disposizione assume una particolare rilevanza. La situazione idrogeologica del territorio interessato, infatti, presenta tratti peculiari di estrema delicatezza e, al fine di attivare gli interventi necessari in condizioni di sicurezza, è necessario porre a sistema la grande quantità di studi ed esperienze già disponibili, organizzandoli ed armonizzandoli per ottenere un quadro conoscitivo il più possibile chiaro e generale. Questa è la funzione attribuita al Soggetto attuatore individuato, che ha già avviato le attività e sta raccogliendo una piena e convinta collaborazione da parte degli enti ed istituti di ricerca e dalle università chiamati a contribuire. Si svolgono riunioni operative con cadenza quotidiana e le attività procedono in modo concreto. Il Dipartimento della protezione civile partecipa e supporta l'azione in corso sia mediante la partecipazione delle proprie strutture tecniche, sia favorendo il pieno coinvolgimento anche degli altri soggetti istituzionali e tecnico-operativi interessati, a partire dalla funzione centrale svolta dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Italia meridionale che questa Commissione ha già avuto modo di ascoltare.

In particolare, il Dipartimento, fin dai primi giorni, ha messo a disposizione i propri centri di competenza esperti di fenomeni di dissesto idrogeologico, ed in particolare il Centro di Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze che, in tempi rapidissimi, ha installato un radar terrestre per il monitoraggio in continuo del tratto del versante del Monte Epomeo dal quale si sono originate le colate che hanno devastato l'abitato di Casamicciola. A questo, vanno aggiunti l'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Servizio Geologico Nazionale di ISPRA. Il primo, oltre ad aver individuato il tempo esatto d'innescio delle colate attraverso l'analisi dei segnali misurati dalle stazioni sismiche presenti sull'isola, ha fin da subito contribuito ad ispezionare i canali dai quali sono scese le colate di detrito (attività quest'ultima svolta anche dal citato Servizio Geologico Nazionale). ISPRA è poi impegnata in valutazioni di carattere ambientale connesse alla valutazione del possibile riutilizzo dei sedimenti di frana per varie attività nell'isola di Ischia. A queste “forze” nazionali, il Dipartimento ha chiamato ad affiancarsi

tutte le Università campane con competenze geologiche, geomorfologiche, idrauliche e ingegneristiche di potenziale interesse. Hanno risposto oltre 30 fra docenti, ricercatori e dottorandi affiliati a cinque differenti Atenei (Università di Napoli Federico II; Università degli Studi di Napoli Parthenope; Università degli studi della Campania di Caserta; Università degli Studi del Sannio di Benevento e Università di Salerno) che, in pochissimi giorni hanno già provveduto a produrre una mappa accurata, ancorché preliminare, degli spessori del principale corpo di frana e una prima mappa inventario d'evento che mostra l'estensione e il numero delle frane verificatesi, e il volume totale di materiale mobilizzato. Altri gruppi di lavoro stanno producendo - e consegneranno nella giornata odierna - i risultati di simulazioni numeriche dei fenomeni di crollo e discesa di massi, e di colate di detrito. Si tratta di informazioni che, unitamente alla mappa d'evento saranno essenziali per una prima definizione delle condizioni di pericolosità dell'area. Altri gruppi stanno operando sulla previsione e l'analisi delle precipitazioni, sulla moderazione fisico-meccanica dei versanti, e sul raffinamento del piano di protezione civile.

Detta ordinanza reca, inoltre, una serie di disposizioni volte a potenziare la capacità amministrativa delle strutture a vario titolo coinvolte nella gestione emergenziale – in particolare la struttura del Commissario delegato, Regione, Comune di Casamicciola Terme – al fine di consentirne la piena operatività e capacità di risposta.

Anche in questo caso si tratta di misure particolarmente necessarie in contesti, come quello interessato, caratterizzati da Comuni con strutture tecnico-amministrative di ridotte dimensioni. In verità questa esigenza si ravvisa, con costanza, ogniqualvolta fenomeni emergenziali colpiscono i Comuni delle nostre aree interne o, comunque, di piccole dimensioni. Le dotazioni organiche dei Comuni, prima autorità territoriale di protezione civile, sono spesso insufficienti, sia sul fronte amministrativo che, soprattutto, su quello tecnico e operativo. Il rafforzamento della capacità operativa delle strutture territoriali, a partire dai Comuni, costituisce una importante condizione di efficacia delle misure che, via via, vengono definite e adottate, dando corpo e sostanza alle previsioni dispositive contenute nelle ordinanze di protezione civile.

Al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici, si prevede altresì che il Commissario delegato effettui il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla OCDPC 948/2022 in relazione al contributo per l'autonoma sistemazione e all'assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto con il Dipartimento della protezione civile e la Guardia di Finanza.

Nel corso dell'evoluzione della gestione emergenziale potranno chiaramente essere adottate a stretto giro ulteriori ordinanze di protezione civile volte a fronteggiare le ulteriori esigenze e necessità che dovessero emergere in corso d'opera.

## ESIGENZE FUTURE

In aggiunta al quadro degli interventi appena sintetizzato, il Governo ha altresì ribadito la propria grande attenzione per il contesto emergenziale in rassegna accompagnando l'ampia gamma di misure di soccorso e assistenza alla popolazione già messe in campo con lo strumento di protezione civile con ulteriori disposizioni settoriali di rango primario, contenute nel decreto-legge attualmente all'esame di codesta Commissione, concernenti in particolare la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, di termini amministrativi, nonché misure in materia di giustizia.

Non mi soffermo nel dettaglio su tali misure, che esulano dal perimetro operativo di protezione civile, colgo tuttavia l'occasione di portare l'attenzione su alcuni aspetti di rilievo, anche sulla scorta delle esperienze pregresse.

Mi riferisco in primo luogo alle misure di carattere fiscale, quali la sospensione dei tributi, volta a mitigare, nei mesi immediatamente susseguenti agli eventi calamitosi, l'impatto economico sulle popolazioni colpite.

Tale misura è costantemente adottata in via ricorrente, al verificarsi di 'maxi-emergenze' (quali ad esempio i grandi sismi) o comunque di emergenze di rilievo nazionale di una certa entità, con lo strumento 'straordinario' della decretazione d'urgenza. Essendo una tematica non nuova cui si è qualche modo consolidata una tipologia, seppur parziale e temporanea, di risposta, potrebbe essere opportuno avviare una riflessione con le Amministrazioni deputate prioritariamente alla tutela degli interessi finanziari per introdurre tale meccanismo in via strutturale nell'ordinamento al verificarsi dei predetti eventi, eventualmente, anche grazie all'ausilio degli strumenti informatici e tecnologici, che ne affinino ulteriormente l'applicazione in relazione alla perimetrazione ed esatta individuazione delle aree e soggetti colpiti. Allo stato attuale, infatti, il Governo può intervenire o mediante il ricorso alle procedure previste dallo statuto del contribuente, oppure mediante decretazione d'urgenza. Questa seconda soluzione si rende necessaria ogniqualvolta, come in questo caso, il differimento dei termini superi l'anno finanziario, comportando la necessità di individuare le corrispondenti misure di copertura finanziaria del minor gettito. Minor gettito che, quando si tratti di tributi locali, deve, inoltre, essere fronteggiato assicurando, in sostituzione, idonei mezzi per consentire agli enti locali beneficiari di poter far fronte anche nel periodo di sospensione ai servizi assicurati grazie all'uso di tali risorse. In ogni caso, al di là delle questioni tecniche ora brevemente accennate, il tema è comunque rilevante e richiederebbe uno specifico intervento legislativo ad hoc, che definisca un meccanismo di attivazione correlato a fattori soggettivi (la condizione di danneggiamento subita dal privato o,

soprattutto, dall'impresa) e a fattori oggettivi (la situazione emergenziale decretata dal Consiglio dei Ministri). A tal fine, come detto, l'affinamento delle strumentazioni tecnico-informatiche nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe poter consentire una stima più precisa dell'impatto delle misure, riducendo la necessità di accantonare risorse ingenti parametrare all'intera popolazione o platea di attività economiche presenti sul territorio comunale o provinciale. Misure più specifiche e mirate, attivabili con meccanismi predefiniti, consentirebbero di gestire questa delicata esigenza in modo più funzionale ed è nostro auspicio che, nella Legislatura appena avviata, questa tematica sia oggetto di approfondimento, anche mediante un confronto preventivo con i rappresentanti delle parti sociali e delle categorie interessate, per definire una norma completa e funzionale.

Altro aspetto di estrema rilevanza che ciclicamente emerge al verificarsi di eventi emergenziali è quello della capacità amministrativa delle strutture colpite, in *primis* i Comuni. Il tema, tangenzialmente affrontato anche dal decreto-legge in relazione alla sospensione temporanea di alcuni termini amministrativi e processuali, è individuato chiaramente tra le priorità degli interventi da effettuare, durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale mediante ordinanze di protezione civile, dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile ove, tra le misure di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici si fa particolare riferimento a quelle volte a “*garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea*”. Raccogliendo le istanze emerse in particolare dal Comune di Casamicciola Terme, con l'ordinanza di protezione civile n. 951 appena adottata mi sono mosso immediatamente in tale direzione, e, come precedentemente accennato, troverete nel provvedimento numerose disposizioni indirizzate a supportare e agevolare l'operatività delle strutture. Come anticipato si tratta di un'esigenza sempre più diffusa, cui con lo strumento di protezione civile si può dare risposta in costanza di stato di emergenza e nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite, ma che merita chiaramente attenzione anche in una prospettiva più ampia e di lungo periodo in relazione agli svariati e gravosi compiti cui gli enti locali sono costantemente chiamati sia come Autorità territoriali di protezione civile e prima interfaccia diretta col cittadino che come soggetti materialmente realizzatori di interventi sul territorio, penso da ultimo all'esperienza in essere di attuazione del PNRR.

Proprio in relazione al tema della realizzazione degli interventi e alle attività che gli enti presenti sul territorio sono chiamati a svolgere per il superamento del contesto emergenziale, colgo l'occasione per un breve cenno in relazione al procedimento di attuazione della legge 21 giugno 2022,

n. 78, recante “*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, che a breve dovrebbe vedere la luce e iniziare il suo iter.

La gestione degli appalti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture costituisce, come è noto, un elemento centrale dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, oltre che in ordinario, anche in condizioni di emergenza. Quando venne elaborato il vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) le tematiche relative agli appalti in condizione di emergenza vennero regolate in modo specifico, espandendo e migliorando la previgente disciplina, anche grazie a un proficuo lavoro comune con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ANAC.

Le soluzioni individuate, poi confluite negli articoli 63 e 163 del Codice dei Contratti Pubblici, hanno consentito di fare dei passi in avanti sulla delicata questione, in particolare regolando l’estensione delle procedure in ‘somma urgenza’ dal mondo delle opere pubbliche, dove già esistevano, anche alle attività di acquisizione di servizi e forniture, che sono centrali nella gestione emergenziale, ma residuano tuttora alcune criticità con le quali in situazione di emergenza si confrontano, non senza fatica, tutti i soggetti che partecipano al Servizio Nazionale della Protezione Civile: il Dipartimento, le Regioni, i Comuni e le principali strutture operative pubbliche.

Auspicio pertanto che tale positiva esperienza avviata con l’ANAC, finalizzata a coniugare nelle forme più appropriate gli obiettivi di efficacia e tempestività d’intervento con le esigenze di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, possa trovare conferma e ulteriore sviluppo nella redazione del nuovo codice dei contratti pubblici, aggiornando, linearizzando e semplificando ulteriormente il *corpus* normativo in materia applicabile in caso di emergenze di protezione civile, eventualmente, ove possibile, recependo in norma primaria talune delle fattispecie derogatorie di carattere procedurale ormai consolidate nella concreta esperienza amministrativa. È nostra ferma convinzione, infatti, che, soprattutto in condizione di emergenza, sia necessario rafforzare la confidenza dei titolari dei pubblici uffici nella correttezza e legittimità delle procedure semplificate e accelerate che sono chiamati ad utilizzare. Tale consolidamento potrà consentire di superare i momenti di incertezza che disposizioni molto complesse, benché derogate e semplificate con le misure di protezione civile, tuttora presentano, provocando, a volte, un rallentamento delle attività. Per questo la previsione, sin dalla norma primaria, delle procedure speciali, accelerate e semplificate, da applicare in condizioni di emergenza siamo confidenti che possa rendere l’azione dei funzionari pubblici maggiormente esposti sul campo più serena, fattiva e veloce, anche sul piano delle gravose responsabilità che, sempre, ma soprattutto in emergenza, gli incaricati dei pubblici uffici sono chiamati ad assumersi e a gestire nel perseguimento dell’interesse pubblico.

Ritorno nuovamente sul decreto-legge n. 186/2022 attualmente oggetto di conversione per soffermarmi su un aspetto specifico relativo al rifinanziamento del **Fondo Regionale di protezione civile**, oggetto di trattazione all'articolo 5 del provvedimento in rassegna.

Il Fondo Regionale di protezione civile è previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), corrispondenti alle emergenze che possono essere affrontate a livello regionale, senza la necessità della deliberazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto n. 1/2018. Il Fondo Regionale di Protezione civile, istituito con la legge finanziaria del 2001 e finanziato con continuità fino al 2008, ha consentito di costruire e consolidare la grande capacità operativa e di risposta che rende, oggi, il sistema italiano di protezione civile quello che è e gli ha assicurato la capacità, le risorse e le specifiche professionalità e strutture che consentono, in caso di emergenza, di offrire ai cittadini e al Paese la risposta tempestiva, fattiva e qualificata che richiedono. L'interruzione di questo flusso di risorse ha provocato, negli ultimi anni, alcune criticità, alle quali si è parzialmente fatto fronte con interventi straordinari a seguito di maxi emergenze: dal sisma dell'Italia centrale alla pandemia da Covid-19. L'impatto e la resa di interventi puntuali, benché significativi, non è però paragonabile alla garanzia offerta da una risorsa stabile, che permette di studiare, programmare e ottimizzare i piani di ammodernamento e rafforzamento operativo, corredandoli anche di quelle attività immateriali (dalla formazione alle esercitazioni e prove di soccorso) che costituiscono un elemento portante della loro efficacia.

Il sistema di protezione civile italiano si regge sui territori e sulla loro capacità di preparazione e risposta alle emergenze, finalizzata e armonizzata dalla struttura di coordinamento nazionale che è il Dipartimento che ho l'onore di guidare. Investire sui territori, sostenere i sistemi locali di protezione civile, sia pubblici che di volontariato, è la chiave per incrementare la resilienza delle comunità, come specifica anche il Codice della Protezione Civile.

Per queste ragioni, tutto il sistema di protezione civile ha salutato con estremo favore la decisione assunta lo scorso anno di rifinanziare il Fondo Regionale di Protezione Civile dopo oltre 12 anni di sospensione, a valle della scelta di consolidarlo sul piano giuridico adottata nel 2018 con l'art. 45 del Codice. Lo stanziamento contenuto nella legge di bilancio 2022 per **10 milioni** di euro sia per l'anno 2022 che 2023 e, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è un passo importante. A seguito dell'intesa sancita in Conferenza Unificata, è stato, poi, firmato il 13 luglio 2022 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con cui vengono disciplinati i criteri di

riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio. Al momento siamo in attesa della trasmissione della proposta di riparto della quota 2022, da parte della Conferenza Unificata.

L'articolo 5 del DL 186/2022 si è reso pertanto necessario al fine di rendere operativo l'utilizzo del predetto Fondo rettificando, come da esigenza rappresentata dal Ministero dell'economia e delle finanze nelle diverse interlocuzioni intercorse, la corretta imputazione contabile in bilancio delle risorse (che erano state erroneamente attribuite al Fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119).

Tale esigenza di rettifica contabile si ripropone anche per l'esercizio finanziario corrente, e trattandosi tra l'altro di una disposizione di carattere ordinamentale non onerosa ma essenziale ai fini operativi, potrebbe essere opportunamente prevista già in sede di conversione del presente decreto-legge e in tal senso formuliamo, a questa Commissione, la richiesta di considerare tale integrazione, lo ripeto, non onerosa, allo scopo di allineare sin d'ora anche lo stanziamento 2023.

Per riallacciarmi a quanto da ultimo evidenziato, come noto proprio in queste ore il Parlamento si appresta a esaminare le proposte emendative al disegno di legge di bilancio per l'anno 2023. Permettetemi, quindi, di segnalare in estrema sintesi alcuni temi attinenti al contenuto del decreto che questa Commissione sta esaminando.

Un primo focus vorrei dedicarlo proprio al Fondo regionale di Protezione Civile. Al riguardo, allo scopo di garantire l'operatività futura del Fondo Regionale di protezione civile quale fondamentale strumento per fronteggiare le emergenze che possono essere affrontate a livello regionale e rafforzare la capacità operativa del sistema territoriale di protezione civile, sottopongo alla Vostra attenzione l'importanza di garantire che tale Fondo sia costantemente finanziato e alimentato, possibilmente anche in misura più cospicua, ma soprattutto in forma stabile anche negli anni futuri. Al riguardo il Ministro Musumeci sta già promuovendo le necessarie azioni e mi permetto di sollecitare, in tal senso, la massima attenzione di questa Commissione.

Un secondo punto di attenzione, sempre in relazione alle esigenze finanziarie, è relativo alle esigenze che in caso di emergenze di rilievo nazionale, come quella di Ischia, vanno fronteggiate con interventi finalizzati al ripristino delle opere pubbliche danneggiate e al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite. La vigente normativa in materia di protezione civile consente, infatti, già di intervenire - oltre che per le attività e gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e con le altre misure di carattere operativo attinenti al coordinamento di tutte le forze e strutture appartenenti al Servizio Nazionale - anche per far fronte ai danni subiti dai soggetti privati, dalle imprese e dalle opere e infrastrutture pubbliche.

A tal riguardo, con la prima ordinanza, la 948/2022, ho disposto in ordine alla previsione delle ormai consuete prime misure di immediato sostegno, limitate ad un ammontare massimo di € **5.000,00** per i privati ed € **20.000,00** per le imprese, mentre in una ‘seconda fase’ è possibile intervenire, all’esito della ricognizione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 1/2018, con interventi più sostanziosi sotto forma di contributi quantificati in proporzione al danno subito.

Tali interventi di ‘seconda fase’, in ragione dell’ammontare delle esigenze complessive, usualmente superiori, su base annua, alla capienza del Fondo per le emergenze nazionali, sono finanziati con appositi stanziamenti integrativi disposti con norme primarie e sono disciplinati sulla base di criteri e massimali determinati con delibera del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 28 del Codice della protezione civile, ovvero con ordinanza, di analogo contenuto, se così previsto mediante norma primaria. Alle ordinanze di protezione civile è rimessa, comunque, la regolazione delle procedure di richiesta ed erogazione delle somme.

Le criticità maggiori rilevate nella gestione dei contributi di ‘fase 2’ derivano dalla tempistica di assegnazione delle risorse finanziarie che, avvenendo con norma primaria, richiede la previa conclusione della ricognizione dei fabbisogni e ciò ha comportato, negli ultimi tempi, il trascorrere di un lasso di tempo eccessivo tra evento dannoso ed erogazione del contributo, anche a causa della discontinuità della misura: per le emergenze verificatesi negli anni 2019 e 2020, infatti, le relative risorse sono state rese disponibili, in forma complessiva, solo con la legge di bilancio 2022, approvata nel dicembre 2021, ‘saltando’ un anno, e i relativi criteri e procedure sono stati disciplinati con l’OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022, a valle dell’iter di concertazione con Regioni ed Enti Locali previsto: ciò comporta di fatto che soggetti danneggiati nel 2019 vedranno la concessione del contributo spettante solo nel 2023.

Per queste ragioni, analogamente, il Governo, su impulso del Ministro Musumeci, ha avviato una riflessione sulla possibilità di integrare le risorse finanziarie e assicurare la continuità temporale necessari per l’ottimale gestione degli interventi di ‘fase 2’ e su tale questione, in questa sede, mi permetto di richiamare l’attenzione della Commissione sull’importanza di aprire da subito tale opportunità anche nei confronti degli eventi verificatisi negli anni 2021 e 2022, inclusa, in quest’ultimo caso, l’emergenza in atto sull’isola di Ischia, rivendendo, a tal fine, i vigenti stanziamenti finanziari e l’articolazione temporale delle risorse.

In conclusione vorrei soffermarmi sulla peculiarità del contesto ischitano, ai fini delle necessarie valutazioni di natura politica, sia nell’ambito del percorso di conversione del decreto-legge 186/2022, sia in vista di un eventuale e successivo intervento ad hoc.

La presente situazione emergenziale ha un carattere di assoluta unicità, dal momento che vede la compresenza di tre fattori di rischio:

- una condizione preesistente caratterizzata già da un diffuso dissesto, anche derivante dalle caratteristiche geologiche dell'isola e dalla sua origina vulcanica, e dalla presenza di altrettanto diffuse criticità derivanti dallo sviluppo territoriale registrato in vari decenni, qui come altrove;
- le attività in corso in conseguenza dell'evento sismico del 2017, che proprio in quest'area vedeva già una serie di interventi di natura strutturale su numerosi edifici, ma anche la definizione di uno specifico piano di misure contro il dissesto idrogeologico;
- l'evento eccezionale del 26 novembre, che ha comportato una criticità specifica con il distacco delle frane che hanno sconvolto Casamicciola terme e provocato la perdita di 12 vite, ferendo a morte la comunità e il Paese.

Questi tre fattori si sommano tra loro, si integrano offrendo una visione della situazione e delle esigenze di intervento post evento che non è paragonabile a molte altre emergenze, cosiddette 'ricorrenti', per le quali eventi estremi provocano alterazioni del territorio di natura puntuale che possono essere fronteggiate con misure ad hoc circoscritte e di impatto commisurato al danno prodotto. In questo caso, la combinazione dei tre aspetti rende imprescindibile che l'azione di messa in sicurezza, la qualificazione e delimitazione del perimetro degli interventi che, nella denominazione del Codice della Protezione Civile, sono classificati come "*interventi per la riduzione del rischio residuo*", assuma una visione più ampia e una maggiore incisività e sostanza. L'analisi in corso ci restituirà una visione delle priorità di intervento sull'intero territorio dell'isola, a partire dalle zone oggi vulnerate e, quindi, più fragili, ma sono certo che, al termine del lavoro tecnico scientifico si altissimo valore che è in corso, ci verrà restituito un panorama di azioni di portata più vasta e profonda dell'orizzonte, più limitato, che le disposizioni di protezione civile oggi riservano all'intervento emergenziale.

La situazione di Ischia è comune a quella di molte altre aree del Paese dove registriamo una perdurante tensione tra le disposizioni di tutela dell'integrità dei territori e le esigenze di vita e sviluppo delle comunità. Non compete alle strutture di protezione civile dirimere questi nodi, ma è sicuramente nel nostro perimetro operativo richiamare l'attenzione di tutti sul principio di realtà: la presenza di insediamenti risalenti per vari decenni produce, oggi, condizioni diffuse di rischio che non possono essere trascurate, tanto più in concomitanza con l'accrescersi dell'impatto degli eventi estremi derivanti dal cambiamento climatico in atto. Al di là dei temi di principio esiste, quindi, un'urgenza operativa alla quale dobbiamo dare riscontro, assumendo la responsabilità sociale, come comunità, dello stato dei fatti e dei luoghi e, da esso, partire con azioni concrete di mitigazione sulle

strutture e infrastrutture esistenti che non possono esaurirsi nella richiesta di tornare al Paese di 50 anni fa. Richiesta che, come è sotto gli occhi di tutti, ha poi ben scarse concrete possibilità di essere soddisfatta, anche ove si ritenga di rafforzare alcuni presidi e procedure eccessivamente onerosi o farraginosi previsti dal nostro ordinamento giuridico. In questo senso l'auspicio, già più volte espresso dal Ministro, per l'adozione del piano nazionale per l'adattamento al cambiamento climatico assume particolare rilevanza.

Nel caso specifico, invece, mentre il sistema di protezione civile continuerà, con gli efficaci poteri di cui già oggi dispone, a regolare e agevolare il ritorno alla normalità nelle comunità colpite, ritengo sarà, con ogni probabilità, necessaria l'attivazione di un processo di intervento specifico, analogo a quello che viene attivato per le maxi-emergenze sismiche, dotato di adeguate risorse finanziarie e di una prospettiva d'azione necessariamente pluriennale. Non si tratta, infatti, come ho detto, di fornire rimedio ad una criticità puntuale, quanto, piuttosto, di intervenire su una criticità strutturale aggravata e acuita da un evento estremo, e la risposta deve essere, quindi, adeguata.

Un provvedimento ad hoc per la complessiva messa in sicurezza di un territorio bellissimo e particolarmente fragile che necessiterà, quindi, di un intervento normativo specifico, per la cui definizione il Dipartimento e il sistema di protezione civile forniranno, al Governo e al Parlamento, tutte le necessarie valutazioni tecnico-scientifiche, non appena ultimate le attività di analisi in corso e che il Ministro, nell'esercizio della responsabilità congiunta sui Dipartimenti della Protezione Civile e di Casa Italia potrà definire in modo appropriato ed efficace per offrire ai cittadini di Ischia e a tutti coloro che, ogni anno, giungono sull'isola per godere delle sue unicità naturali, risposte adeguate in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Ordinanza n. 948**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

### **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTI** gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

**CONSIDERATO** altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

**RAVVISATA** la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

**ATTESO** che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Campania;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### **(Nomina Commissario delegato e Piano degli interventi)**

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il contesto emergenziale avvalendosi dei soggetti di cui al comma 2, anche individuandoli quali soggetti attuatori, e, per loro tramite, assicura la realizzazione:
  - a. degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
  - b. delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
  - c. degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il Commissario delegato provvede alla progressiva ricognizione degli oneri conseguenti o stimati degli interventi di cui al comma 3 e predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un primo piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene la ricognizione delle misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.
  6. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato con la previsione di nuovi interventi ancora da realizzare, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 11, comma 4, del presente provvedimento.
  7. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziare, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

9. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.
10. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
11. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

## **Articolo 2 (Contributi di autonoma sistemazione)**

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.
  4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

## **Articolo 3 (Deroghe)**

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
  - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
  - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
  - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
  - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
  - decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
  - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
  - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
  - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
  - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
  - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- riferimento agli articoli 188 -ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27 -bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146;
  - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
  - leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
  - 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
  - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
  - 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- 105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7;
  - 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
  5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113 -bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
  6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

## **Articolo 4**

### **(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)**

1. Il Commissario delegato identifica, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), del medesimo articolo 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali, utilizzando, con le eventuali necessarie modifiche, la modulistica allegata alla presente ordinanza:
  - per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
  - per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.
4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 5 (Gestione dei materiali)**

1. In attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.
2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

all'articolo 11.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 "rifiuti urbani non specificati altrimenti", fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.
5. Il Commissario delegato può autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 3 della presente ordinanza, a condizione della compatibilità di tali rifiuti con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti. ARPA Campania fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

## **Articolo 6 (Procedure di approvazione dei progetti)**

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dalla medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri.

## **Articolo 7**

### **(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)**

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Campania nelle attività previste dall'articolo 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 11. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla Regione Campania provvede, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 8 (Sospensione dei mutui)**

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 27 novembre 2023, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

## **Articolo 9 (Spese funerarie)**

1. Le spese per le esequie delle vittime dell'evento in premessa sono poste a carico della gestione commissariale a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima.
2. Per le attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede ad espletare l'istruttoria sulla base di documentazione giustificativa all'uopo presentata dai familiari che ne faranno richiesta al Comune di residenza delle vittime, con le procedure che il medesimo Commissario delegato provvede ad individuare.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 10 (Relazioni del Commissario delegato)**

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1, commi 5 e 6.
2. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.
3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 11 (Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Campania è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.
4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

## **Articolo 12 (Misure urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità e supporto dei centri di competenza)**

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2018 al fine di supportare i Sindaci dei territori interessati dagli eventi in rassegna nell'individuazione e progressiva delimitazione delle aree a rischio finalizzata alla conseguente adozione o revisione da parte degli stessi dei conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
2. Il Commissario delegato assicura, in raccordo con i Sindaci interessati, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, la definizione e progressiva revisione, ove necessario, di apposite pianificazioni speditive volte alla tutela della pubblica e privata incolumità nelle aree a rischio comprensive delle eventuali procedure e strumenti di monitoraggio ai fini dell'allertamento della popolazione.
3. Le attività di cui al presente articolo sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 13 (Misure di coordinamento)**

1. Il Commissario delegato si raccorda per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione con il Prefetto di Napoli che continua ad assicurare, mediante il Centro Coordinamento dei Soccorsi, il coordinamento delle attività di ricerca dei dispersi, in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 1/2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabrizio Curcio



Fabrizio Curcio  
30.11.2022  
19:59:45  
GMT+01:00



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Ordinanza n. 951**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

### **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTI** gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

**CONSIDERATO** altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022";

**RAVVISATA** la necessità, in ragione dell'entità e dello straordinario impatto degli eventi in rassegna e delle peculiarità del territorio colpito, di individuare un



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

soggetto attuatore specificamente rivolto agli interventi di riduzione del rischio residuo;

**RAVVISATA** la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l'operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale in rassegna;

**ATTESO** che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

**ACQUISITA** l'intesa della Regione Campania;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### **(Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività di analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell'area interessata)**

1. In ragione dell'entità e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa e delle peculiarità del territorio colpito dai predetti eventi, il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è nominato Soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n.948 del 2022, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell'area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo, il Soggetto attuatore, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3.
3. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, il Soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi del supporto dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2018 nonché di altri enti, centri, istituti di ricerca e



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

università, muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale. Tali attività di supporto sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza n.948 del 2022 e la quantificazione dei relativi oneri è comunicata al Commissario delegato ai fini del recepimento nell'ambito della pianificazione prevista dall'art.1 dell'OCDPC 948/2022.

4. Nell'espletamento delle attività previste dal presente articolo il Soggetto attuatore, provvede, coordinandosi con il Commissario delegato, con le modalità e le deroghe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.
5. Sono fatti salvi gli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, dell'OCDPC n. 948/2022.

## **Articolo 2**

**(Integrazioni all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 948/2022 in relazione alla modulistica allegata)**

1. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla predetta OCDPC n. 948/2022 per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

## **Articolo 3**

**(Prestazioni di lavoro straordinario)**

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
  3. Nell'ambito delle risorse stanziato per l'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal 26 novembre 2022, in relazione all'effettivo impiego, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziato per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022 sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
  5. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

## **Articolo 4**



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **(Integrazioni all'OCDPC n. 948/2022)**

1. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 1, dell'OCDPC n. 948/2022 è sostituito con il seguente: *“Il Commissario delegato, avvalendosi del supporto della Regione Campania per le attività istruttorie, provvede alle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.”.*

## **Articolo 5**

### **(Potenziamento della capacità operativa della struttura del Commissario delegato)**

1. Al personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell'Isola di Ischia Commissario delegato ai sensi della OCDP n. 948/2022, e della struttura per la ricostruzione sisma centro Italia ove impiegato per l'emergenza in rassegna, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario e a forme di incentivazione per il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1, nell'ambito delle convenzioni in essere con le società di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 e all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ne assicura la copertura a carico delle risorse rese disponibili per fronteggiare il presente contesto emergenziale.
3. Al personale di cui al comma 1 sono altresì riconosciute le spese per le missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella misura di quanto previsto per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Commissario delegato, in considerazione della peculiarità del contesto emergenziale, è altresì autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di 10 unità, di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole nell'ambito del



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione. Gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziato per l'emergenza. Relativamente alle figure dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai sensi del presente articolo, l'indennità mensile di cui all'articolo 3, comma 2, è riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti, ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 4 il Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le strutture di appartenenza di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalità di erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso delle spese per missioni effettuate a Napoli o all'isola di Ischia nella misura di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

## **Articolo 6**

### **(Misure per il rafforzamento della capacità operativa del Comune di Casamicciola Terme)**

- 1 Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato può autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività emergenziali, nel limite massimo complessivo di 5 unità per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- 2 Il Commissario delegato è altresì autorizzato a riconoscere fino al termine dello stato di emergenza, previa rendicontazione, un rimborso in favore del Comune di Casamicciola Terme delle spese di missione, per la sola quota parte eccedente gli ordinari stanziamenti di bilancio comunale a tal fine previsti, effettuate a Napoli o all'Isola d'Ischia dal personale direttamente impiegato per la gestione emergenziale in rassegna.
- 3 Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna.

## **Articolo 7**

### **(Monitoraggio e controllo)**

- 4 Al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici il Commissario delegato effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla OCDPC 948/2022 in relazione al contributo per l'autonoma sistemazione e all'assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile e la Guardia di Finanza.

## **Articolo 8**

### **(Facoltà di nomina di un Vice-commissario)**

1. Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attività di gestione dell'emergenza, può, per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un Vice-Commissario, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato può conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per fronteggiare l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Fabrizio Curcio